



UNIVERSITÀ POPOLARE
DELLE GRAVINE IONICHE
MASSAFRA



Verbale Assemblea n. 2 del 30.01.2020

Il giorno 30 gennaio 2020, alle ore 19,00, in seconda convocazione, presso la Biblioteca Comunale "P. Catucci", IN MASSAFRA, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

1. Approvazione modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Prof.ssa Anna Maria Francesca Bosco.

Verbalizza il Segretario, dr. Paolo Luciano Quarato.

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora ed il luogo e che sono presenti n. 23 soci su n. 51 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta del registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, alle ore 20,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Paolo Luciano Quarato

LA PRESIDENTE
Anna Maria Francesca Bosco



UNIVERSITÀ POPOLARE
DELLE GRAVINE IONICHE
C.F. 90199230732

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 05 FEB. 2020 serie 3 al n° 366

Imposte liquidate per € Esente per n° 1 ann.

EXART 82 CO 3 € 5 DLGS 127/2017

IL FUNZIONARIO
Giovanni PRONTERA

firma su delega del Direttore Provinciale



05 FEB. 2020

ALLEGATO AD Atto privato S. 3 n° 366
Registrato il 05 FEB. 2020

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

UNIVERSITA' POPOLARE DELLE GRAVINE IONICHE

UPGI per adesione al Terzo Settore

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

La Università Popolare delle Gravine Ioniche, costituita il 15 settembre 2010
con atto del notaio Cosimo Panetti, repertorio n. 82664, raccolta n. 20100,
ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117,
in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", assume la seguente denomi-
nazione: "UNIVERSITA' POPOLARE DELLE GRAVINE IONICHE APS", in sigla
UPGI, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune
di Massafra (Ta), alla via Lopizzo, n. 38, con durata illimitata. L'adesione
ad una Federazione Nazionale e Internazionale è obbligatoria e può essere
modificata dall'Assemblea. Attualmente l'Associazione U.P.G.I. aderisce all'
UN.I.ED.A. Unione Italiana di Educazione degli Adulti con sede a Roma.

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento,
in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più
delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente
dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione organizza l'educazione permanente in
riferimento agli attuali bisogni e domande per la crescita sociale e civile,
allo sviluppo della capacità critica, alla formazione di autonomia progettuale
ed intellettuale delle persone, per accrescere la consapevolezza

dell'esercizio dei diritti, dei doveri, delle responsabilità e della solidarietà.

L'Associazione si adopera per organizzare e qualificare l'educazione permanente e continua con iniziative che realizzano il diritto allo studio tramite le normative contrattuali e legislative, adeguate al livello ed alla qualità degli attuali bisogni e domande provenienti dai disoccupati ed inoccupati, lavoratori e pensionati senza distinzione di età, sesso, condizione economica e sociale, razza, cittadinanza, convinzione politica e religiosa.

L'Associazione costruisce il suo progetto facendo vivere un costante rapporto aperto, stimolante, critico, propositivo ed organizzativo con il mondo del lavoro, con la società civile, con gli operatori culturali, con le istituzioni ad ogni livello, in particolare con la Scuola, (avendo tra i suoi fini anche la qualificazione del personale della scuola).

L'Associazione, attraverso la progettazione e l'organizzazione di processi formativi (corsi di formazione, seminari, master, conferenze e quant'altro necessario), anche a mezzo di convenzione con persone ed Enti, concorre alla realizzazione di un sistema integrato di educazione per dotare il territorio di una offerta formativa aperta a tutti (anche in concorso con i Comitati Locali di Educazione Adulti (EDA) e con le facoltà delle Università).

Art. 3 (Scopi e Attività)

L'Associazione promuove la cooperazione internazionale in collaborazione con le istituzioni pubbliche, enti privati ed associazioni.

L'attuazione delle finalità avverrà anche attraverso l'attività editoriale che l'Associazione annovererà tra i suoi compiti specifici. L'Associazione, nel perseguimento delle sue finalità, anche attraverso strutture decentrate e

distaccate al di fuori del territorio di Massafra, della Provincia di Taranto

e della Regione Puglia (o all'estero), potrà stabilire rapporti di collabora-

zione anche in forma di convenzione con enti e organismi pubblici e privati.

A tal fine, per lo svolgimento di attività didattiche, programmate nelle forme

e con le modalità decise dall'Organo di Amministrazione, è previsto l'utilizzo

di sedi di rappresentanza anche all'estero.

L'Associazione può promuovere e partecipare, in Italia e all'estero, alla

costituzione di Fondazioni, Centri Studio, Istituti Scientifici e Società che

siano consoni alle sue finalità e scopi, autonomia e peculiarità. L'Associa-

zione non pone limitazioni alle condizioni economiche, discriminazioni di

qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Set-

tore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie

e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

apposito Decreto Ministeriale:

- Attività di promozione volte al recupero, restauro e conservazione del patrimonio artistico e culturale del Territorio;

- Attività di organizzazione di manifestazioni culturali, quali presentazione di libri e opere culturali, in genere di soci e non, spettacoli musicale e

teatrali, sensibilizzazione della cittadinanza a problematiche di carattere sociale quali sanità, ambiente ed altro, con eccezione di quelle politiche.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la

richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispet-

tiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel

rispetto dei principi di verità, di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La condivisione degli ideali e dei programmi e della vita pratica costituiscono caratteristiche peculiari dei soci e si realizzano in una progettualità concreta basata sullo spirito e sulla prassi di accoglienza, di autogestione e di emancipazione della persona.

I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Ordinari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno contribuito alla nascita dell'Associazione.

I Soci Sostenitori sono coloro che contribuiscono con apporti economici, lasciti e donazioni, al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

I Soci Ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano a collaborare al loro conseguimento.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica

espressamente indicata dal richiedente come indirizzo ufficiale e specifico

per le comunicazioni dell'Associazione;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità per oltre 2 anni.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.

La controdeduzione va trasmessa per raccomandata alla sede dell'Associazione

o via mail alla PEC dell'Associazione e indirizzata all'Organo di Amministra-

zione. L'Organo di Amministrazione riproporrà la richiesta al Presidente che

porrà il punto all'OdG dell'Assemblea successiva per la decisione finale non

più appellabile.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare, in forma scritta, la

sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un' appo-

sita deliberazione da notificare all'associato tramite la mail comunicata dal

socio e con PEC dell'Associazione, entro 30 giorni dalla ricezione della

comunicazione di recesso.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso,

purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalu-

tabili e trasmissibili.

Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione,

non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- L'Organo di Amministrazione (o consiglio Direttivo);
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con i pagamenti delle quote annuali.

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i commi 4 e 5, art.2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, anche per email.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera la quota associativa;
- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nella delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 (Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;	
	L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di 11 componenti, eletti dall'Assemblea per la durata di due anni e sono rieleggibili.	
	Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Art. 10 (Presidente)	

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente:

- a) nomina i Procuratori Speciali;
- b) propone all'Assemblea lo scioglimento anticipato dell'Organo di Amministrazione;
- c) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, composto da 3 membri, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al

b) Effettua il controllo contabile dell'Associazione;

c) Esprime, con apposita relazione, il proprio parere sui bilanci di esercizio

preventivo e consuntivo contestualmente alla presentazione in Assemblea;

d) Esprime, con apposita relazione semestrale, il proprio parere sull'andamento della situazione finanziaria e sui risultati degli accertamenti effettuati.

Art. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-

bile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato

un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un

suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osser-

vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta

che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee

guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

Art. 12 (Collegio dei Revisori dei Conti)

L'Associazione deve eleggere un Revisore Legale dei Conti iscritto all'Albo

dei Revisori o incaricare una Società di revisione legale iscritta nell'appo-

sito registro.

Il Revisore:

a) Controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ogni semestre va presentato in Assemblea l'avanzamento del Bilancio di Esercizio corredato della Relazione del Revisore dei Conti.

Art. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 18 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo tenuto a cura dello stesso organo;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi

associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante

richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che metterà a disposizione

quanto richiesto nel primo venerdì di ogni mese con modalità da concordare

secondo lo spirito della Legge n. 241/90.

Art. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, met-

tendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solida-

rietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai

beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Ammini-

strazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di

quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Paolo Andrea Amisano

Maria Maria Innocenza Basso



UNIVERSITÀ POPOLARE
DELLE GRAVINE IONICHE
C.F. 90199230732

